

CONFEDERAZIONE PER L'EUROPA UNITA

C.E.U.

ART. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione e dell'art. 36 e ss del Codice Civile, la Confederazione per l'Europa Unita (d'ora innanzi denominata C.E.U.) con i seguenti criteri e scopi prefissati:

- I popoli si devono basare sul fondamento dei valori rivolti alla difesa e al miglioramento della VITA.
- Il patrimonio Spirituale e Morale si fonda sul valore della dignità umana: la libertà, l'uguaglianza e la democrazia sono l'unione che creano giustizia e sicurezza.
- Il lavoro delle Confederazioni deve contribuire a creare e rispettare questi concetti basilari. La diversità di cultura e di tradizioni sono la coscienza del passato e questo va visto come esempio da seguire e modificare essendo il Mondo attuale dissimile al tempo passato.

Le Confederazioni proprio per questo scopo vogliono aiutare ed iniziare un "Nuovo Rinascimento" dei diritti fondamentali.

Progresso e sviluppo. Sicurezza e Democrazia.

Le Confederazioni vogliono ampliare e rispettare le tradizioni di ogni singolo essere nel quale vanno riscoperte, con il suo aiuto, i valori generali.

Le tradizioni costituiscono la linfa che tiene uniti i Paesi nelle loro civiltà antiche. Le Confederazioni sono libere delle proprie azioni e movimenti, legate moralmente ad un "Nuovo Rinascimento" che sancisca la libertà dell'uomo e delle fondamentali regole sociali.

L'applicare in una Confederazione questi diritti doveri fa sì che le responsabilità nei confronti di altri e il comune buon senso, liberino un grande movimento, rivolto al bene e alla dignità di vivere il nuovo mondo aiutati, e non impauriti dagli eventi che ci circondano.

Le Confederazioni si basano sull'esempio della carta dei diritti dell'Unione Europea, cogliendo al meglio e più profondamente i temi di interesse proprio.

1. L'individuo ha diritto al Rispetto della Sua vita privata e familiare.
2. Ogni persona ha diritto alla propria incolumità e alla difesa della stessa fatta dagli Enti e Forze preposte senza vincoli né pregiudizi di nessun genere: rango, colore e ricchezza.

3. Ad ogni Confederazione si riconosce la libertà di impresa, il suo libero arbitrio e nel suo campo piena Autonomia di decisione, sempre con il rispetto e l'accettazione delle regole della Confederazione.

Facendone parte la Confederata deve sottostare alle regole Deontologiche e di altra natura decise dalla stessa in materia di comportamento, decisione e movimento.

4 La Confederazione è un'aggregazione di Associazioni, Federazioni e liberi cittadini per arrivare a far rinascere un pensiero sulle situazioni più urgenti e necessarie e sotto la sigla "nuovo Rinascimento" dare concretezza e verità.

ART. 2 (SEDE)

La C.E.U. ha sede in Firenze, in Lungarno Soderini, 1 e può costituire sedi secondarie in ogni regione e/o comune del territorio italiano ed anche all'estero.

ART. 3 (REQUISITI)

Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri che possiedono i seguenti requisiti:

- età maggiore di anni sedici;
- che non abbiano precedenti penali e/o carichi pendenti.

Le domande di iscrizione devono essere presentate alla sede di Firenze e/o alle sedi secondarie qualora costituite; esse saranno esaminate dal Consiglio Nazionale sentito il parere della sede periferica. Con l'iscrizione alla C.E.U. i soci aderiscono al programma ed alle finalità dello stesso ed accettano lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

ART. 4 (DOVERI DEI SOCI)

Ogni socio è tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla realizzazione dell'oggetto e delle finalità della C.E.U. e in particolare ogni socio è tenuto a:

- partecipare attivamente alla vita della C.E.U.;
- svolgere con diligenza gli incarichi affidatigli;
- tenere un'irreprensibile condotta morale;
- concorrere con i propri mezzi a sostenere l'attività della C.E.U.;
- tenere nei confronti degli altri soci un comportamento leale e corretto con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun socio.

ART. 5 (DIRITTI DEI SOCI)

I soci hanno il diritto di partecipare all'attività della C.E.U. contribuendo alla determinazione della linea politica, concorrendo all'elezione degli organi statutari e partecipando come candidati alle competizioni elettorali. Possono assumere cariche sociali i soci che risultino iscritti da almeno sei mesi.

ART. 6 (ORGANI SOCIALI)

Sono organi della C.E.U.:

il Consiglio Nazionale; il Presidente; il Collegio dei Probiviri; il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo e il Comitato Esecutivo.

ART. 7 (ASSEMBLEA)

All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci personalmente, con esclusione di delega, purchè in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Nazionale, che stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno e i necessari regolamenti.

Le delibere dell'Assemblea devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti. Essa viene convocata ogni 3 anni dal Presidente. Può essere altresì convocata in ogni momento su richiesta di almeno 2/3 (due terzi dei soci)

L'Assemblea, altresì, esprime ed indica le linee guida del programma politico a cui dovranno conformarsi gli organi della C.E.U.

ART. 8 (CONSIGLIO NAZIONALE)

Il Consiglio Nazionale è composto:

- dal Presidente che lo presiede;
- dai membri eletti dall'Assemblea Nazionale;
- dai Presidenti e Commissari Regionali ed esteri;

Partecipano altresì di diritto alle riunioni con funzioni consultive:

- i componenti della Giunta Esecutiva;
- il Segretario Regionale;
- il Segretario Amministrativo;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, quando all'ordine del giorno ci sono argomenti attinenti a questioni di sua competenza;

- il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- il Presidente delle Commissioni Tecniche Nazionali o di studio quando all'ordine del giorno ci sono argomenti attinenti di loro competenza;

Il Consiglio Nazionale:

- convoca l'Assemblea Nazionale in sessione ordinaria e/o straordinaria;
- traccia le linee politiche-programmatiche in armonia con gli orientamenti scaturiti dall'Assemblea Nazionale;
- approva i programmi dell'attività predisposti dalla Giunta Esecutiva e ne verifica l'attuazione;
- emana e modifica il Regolamento Organico;
- ratifica le nomine dei Presidi dei componenti delle Commissioni Nazionali;
- approva annualmente entro i termini stabiliti il bilancio preventivo e consuntivo della C.E.U.;
- Delibera sulle richieste di nulla-osta nei procedimenti a carico dei componenti delle giunte

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno 2 volte l'anno in sessione ordinaria; è convocato in via straordinaria su richiesta di almeno due/terzi dei Membri aventi diritto di voto.

Il Consiglio Nazionale può essere convocato anche in via straordinaria ed urgente dal suo Presidente.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza della metà dei componenti e delibera le necessità e le priorità.

ART. 9 (PRESIDENTE NAZIONALE)

Il Presidente Nazionale C.E.U.:

- ha la legale rappresentanza della C.E.U., la firma sociale e amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni di Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale e ne fissa l'ordine del giorno; convoca altresì le Assemblee Nazionali;
- provvede a far eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale;
- sovrintende le attività e le operazioni amministrative;
- può conferire deleghe e/o avvalersi di collaborazioni esterne per particolari esigenze della C.E.U.;

- predisporre l'intesa con il Segretario Amministrativo, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo che sottopone all'approvazione e relativa delibera della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale;
- propone alla Giunta Esecutiva il nominativo del Segretario Generale, del Presidente dei Revisori dei Conti;
- nomina il Segretario Amministrativo;
- al Presidente Nazionale è affidata la gestione ordinaria e straordinaria della C.E.U..

Per la gestione ordinaria il Presidente agisce autonomamente dalle delibere di Giunta. E' considerata gestione ordinaria la conservazione o l'incremento del Patrimonio della C.E.U.. Per la gestione straordinaria il Presidente agisce in conformità delle delibere di Giunta, in caso di esposizione patrimoniale della C.E.U.. In caso di necessità, per decisioni urgenti di natura straordinaria, il Presidente può agire senza delibera di Giunta, salvo a portare all'approvazione della stessa la ratifica del suo operato nella riunione successiva da convocare in seduta straordinaria ed urgente.

Nel caso in cui la relazione annuale del Presidente, anche se approvata in prima istanza dalla Giunta, non venisse approvata dal Consiglio Nazionale con parere motivato e documentato, la Giunta e il Presidente sono considerati decaduti con effetto immediato.

Il Presidente, che resterà in carica per l'ordinaria amministrazione, entro quaranta giorni dovrà indire le nuove elezioni.

Il Presidente, sentiti i pareri dei vari organi periferici e della Giunta;

- nomina i Commissari Straordinari dei Comitati Periferici. Nomina due Vice-Presidente, di cui uno Vicario. In caso di temporaneo impedimento o vacanza della carica di Presidente subentra nelle sue funzioni il Vice-Presidente Vicario

ART. 10 (GIUNTA ESECUTIVA)

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Nazionale e da 6 componenti nominati dal Presidente Nazionale e dura in carica 4 anni.

La Giunta è presieduta dal Presidente Nazionale.

Partecipano alle riunioni di Giunta con facoltà consultiva e non di voto:

- i Segretari Generali e Amministrativi;
- i Presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- su proposta del Presidente Nazionale delibera la distribuzione degli incarichi operativi e lo svolgimento dell'attività istituzionale;
- ratifica la nomina del Segretario Amministrativo;
- nomina, su proposta del Presidente Nazionale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- ratifica, su proposta del Presidente Nazionale, le nomine dei dirigenti periferici e conferisce il riconoscimento agli organismi territoriali aderenti.
- nomina, su proposta del Presidente Nazionale, il Membro di Giunta che ha la delega nazionale e/o internazionale per la direzione politica-programmatica;
- la Giunta Esecutiva non può, in ogni caso, esprimere mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente Nazionale;
- la Giunta Esecutiva approva le convenzioni da stipulare con Enti, Associazioni, Confederazioni, ecc.
- approva, su proposta del Presidente Nazionale, eventuali contributi da erogare per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- delibera su: il contratto di lavoro del personale dipendente; l'assunzione ed il licenziamento del personale e l'affidamento degli incarichi ai collaboratori esterni_
- delibera, infine, su quant'altro iscritto all'ordine del giorno;
- la Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente Nazionale almeno ogni due mesi in sessione ordinaria; in sessione straordinaria sia dal Presidente Nazionale, sia su proposta della metà più uno dei componenti di Giunta.

La Giunta è validamente costituita dalla presenza della metà dei componenti più il Presidente, anche in sessione straordinaria.

ART. 11 (SEGRETARIO GENERALE)

Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente.

Partecipa con funzioni di Segretario e con parere consultivo alle riunioni di Giunta Esecutiva e dell'Assemblea Nazionale.

Provvede all'esecuzione delle delibere della Giunta Esecutiva. Garantisce la funzionalità degli uffici e della struttura operativa. E' capo del personale. Il Segretario Generale non ha poteri decisionali.

ART. 12 (SEGRETARIO AMMINISTRATIVO)

Il Segretario Amministrativo è nominato dal Presidente che ne chiede la ratifica della Giunta.

Partecipa con parere consultivo alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale.

Il Segretario Amministrativo è responsabile dell'andamento contabile della C.E.U. e cura tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali relativi alla C.E.U..

Predisponde, di concerto con il Presidente Nazionale, i bilanci preventivi e consuntivi e le relative variazioni della C.E.U., da sottoporre all'approvazione della Giunta, prima, e del Consiglio Nazionale dopo.

Il Segretario Amministrativo non ha poteri decisionali.

ART. 13 (ORGANISMI AFFILIATI)

Tutti gli organismi che intendono affiliarsi alla C.E.U. devono presentare domanda scritta, provvedendo al pagamento delle quote stabilite ed allegare la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo
- copia dello statuto sociale
- elenco dei dipendenti nazionali e/o regionali

Le domande di affiliazione devono essere inviate o presentate alla Segreteria Generale della C.E.U.. Il Presidente Nazionale C.E.U., in attesa della ratifica della domanda da parte della Giunta Esecutiva, può accettare, in via provvisoria, l'affiliazione provvedendo a convocarla all'organismo interessato, sia organismi di gruppo che di singola persona.

ART. 14 (COMMISSIONI DI STUDIO O TECNICHE)

Il Consiglio Nazionale, a seconda degli interessi e delle necessità della C.E.U. può nominare Commissioni di Studio, sia temporanee che permanenti.

Dette Commissioni possono essere formate sia di componenti del Consiglio Nazionale stesso, sia da esterni. Tali organismi sono diretti da un Presidente nominato dal Presidente Nazionale C.E.U..

ART. 15 (CONVENZIONI – Protocollo di intesa)

Il / La e la C.E.U. ravvisano l'opportunità di stipulare una specifica convenzione al fine di poter venire incontro alla sempre crescente richiesta / domanda / soluzione di..... che proviene dal mondo / società / ambiente / concertando un'azione comune, che renda possibile la ottimizzazione della struttura organizzativa, delle risorse e dei servizi necessari ai.....

Per agevolare la realizzazione di tale piano di sviluppo il / le..... e la C.E.U. addivengono alla stipula della presente convenzione delle disposizioni che seguono:

ART. 16 (PROVENTI)

Le entrate della C.E.U. sono:

- le quote di iscrizione dei soci;
- i contributi volontari di persone fisiche e giuridiche;
- i proventi delle Feste e delle Manifestazioni della C.E.U.;
- ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili.

Le quote di iscrizione dei soci sono stabilite anno per anno dal Consiglio Nazionale e possono essere diverse in relazione alle differenti possibilità finanziarie degli iscritti. La ripartizione dei finanziamenti della C.E.U. tra strutture centrali e periferiche è precisata nell'apposito regolamento.

ART. 17 (RICORSI)

Gli iscritti possono proporre ricorso per violazione dello Statuto e dei regolamenti.

Il ricorso va inoltrato secondo le disposizioni regolamentari al Collegio dei Probiviri. La decisione del Collegio è vincolante ed inoppugnabile per tutti i soci.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato, salvo diversa decisione del Collegio dei Probiviri.

ART. 18 (SEZIONI ESTERE)

Negli Stati esteri possono essere costituite sezioni distaccate della C.E.U. Il Consiglio Nazionale provvederà di volta in volta ad inserire organicamente tali sezioni distaccate nella struttura della C.E.U. in base ad apposito regolamento.

ART. 19 (ADESIONI AD ALTRE ASSOCIAZIONI)

Il Comitato Esecutivo può deliberare l'adesione della C.E.U. ad Organizzazioni Nazionali o Internazionali che si ispirano ad ideali pienamente conformi a quelli della C.E.U. e anche il conferimento e l'adesione da parte di Associazioni o Confederazioni nazionali, anche singoli gruppi o Associazioni all'estero, che possono aiutare l'andamento della Politica italiana

ART. 20 (MODIFICHE STATUTARIE)

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dall'Esecutivo Nazionale con maggioranza assoluta dei votanti.

L'Esecutivo Nazionale può delegare al Consiglio Nazionale la modifica dello Statuto indicando principi e criteri relativi, nonché la maggioranza di voto necessaria per l'approvazione.

ART. 21 (NORMA DI RINVIO)

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati, si osservano le norme del Codice Civile.